

CITTÀ DI ACIREALE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI FONDO ANNO 2015

IL SINDACO

- VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 marzo 2015 con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.05.2015;
- VISTA la legge 23 maggio 2014, n. 80;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 07 Ottobre 2015, con la quale sono state approvate le linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai Comuni Siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla Legge Regionale 28 ottobre 2013, n. 124;
- VISTO il D.D.G. n. 3251 del 28.12.2015 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti modificato dal successivo D.D.G. n. 17 del 22 Gennaio 2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 08 del 19 Febbraio 2016 con il quale, sulla scorta dei dati rilevati dal sito dell'ISTAT, relativi al numero delle famiglie residenti nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni ad alta tensione abitativa, è stato ripartito il Fondo ministeriale assegnato dal MIT per l'anno 2015 in favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- VISTA la nota del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 6109 del 05.02.2016.

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per ottenere i contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli fondo anno 2015.

ART. 1 – BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'intervento i nuclei familiari, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e relativo ad un'unità abitativa ad uso residenziale, che devono rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità.

Il provvedimento di sfratto deve essere stato pronunciato per una inadempienza dei pagamenti, causata esclusivamente dalla perdita o riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, intervenuta dopo la stipula del contratto per una delle seguenti motivazioni:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazione di attività libero-professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la

necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti e documentate spese mediche e assistenziali.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

I richiedenti devono, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- b) Che siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) Che siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all' U.E. o di Paesi che non aderiscono all'U.E. purché in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- e) Residenza nel Comune di Acireale ;

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, oppure minore, oppure con invalidità accertata per almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 3 – DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Il canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, non può essere superiore ad € 8.000,00.

ART. 4 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvederà alla concessione dei contributi di cui al presente Bando, in favore dei proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- a) Inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di sfratto per morosità incolpevole e che sottoscrivano col proprietario un nuovo contratto a canone concordato;
- b) Inquilini che a causa della ridotta capacità economica non siano in grado di versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- c) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- di stipulare, un eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

I contributi previsti dal presente avviso pubblico sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art. 1 comma 1 della Legge 80/2014 (contributi di cui all'art. 11, comma 1, della legge 431/98).

Nel caso in cui la Regione Sicilia non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente a questo Comune le somme necessarie a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Acireale.

ART.5 – SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI

Non possono richiedere il contributo di cui agli articoli 1 e 2, nuclei familiari conduttori:

- a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ;
- b) nei quali anche un solo componente è titolare di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nella Città Metropolitana di Catania adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica ;
- d) che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo residenza anagrafica in altra Regione .

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione al presente Bando Pubblico dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, dal titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata e compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Acireale che saranno reperibili presso il Settore Servizi Sociali – U.O. Alloggi popolari.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Acireale o spedita mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Acireale – Settore Servizi Sociali U.O. Alloggi popolari – Via Degli Ulivi n. 21, entro e non oltre il **11.04.2016** completa della seguente documentazione:

- Copia attestazione I.S.E.E.;
- Copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (**mod. CUD -mod. 730 – mod. UNICO**);
- Copia provvedimento esecutivo di sfratto per morosità;
- Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto (**mod. F23**), oppure copia della raccomandata con il quale il proprietario dell'immobile comunica l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- Copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Copia dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea o carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Dichiarazione di impegno del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto e a non attivare la procedura di rilascio dell'immobile (Allegato A).

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopraindicato, incomplete o mancanti della documentazione richiesta saranno escluse.

ART. 6 – FORMAZIONE ELENCO

Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno diritto al contributo che sarà trasmesso alla Prefettura.

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs n. 109/98 come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e art. 6 della legge n. 241/90 e s.m. i.

ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali saranno trattati ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa.

ART. 9 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al Decreto Interministeriale in materia di morosità incolpevole del 19.03.2015 pubblicato G.U. n. 118 del 23.05.2015.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Adele Chiara D'Anna



IL SINDACO

Ing. Roberto Barbagallo

